

i così detti diritti d'*octrois*, o dazi di consumo, specialmente destinati a fornire al Comune i mezzi di sostenere le spese della pubblica beneficenza.

In conseguenza di questi *octrois* il Municipio di Torino fu tassato di 300 mila lire annue a favore degli ospedali ed ospizi diretti dalla Commissione amministrativa, e di lire 50 mila per soccorsi a domicilio, da distribuirsi ai Comitati di beneficenza.

Restituito l'antico Governo, furono richiamati in vigore i capitoli dell'editto 14 gennaio 1720, riguardanti l'esercizio delle gabelle di carne, corame e foglietta, dell'acquavita e della birra, e furono abolite tutte le altre gabelle, o i dazi posseduti dai municipi, riservando per altro a questi le ragioni che potessero loro competere per ottenere dalle Finanze una indennità.

Colla pubblicazione di quei capitoli la città di Torino fu gravata del diritto di 8 denari per ogni libbra di carne macellata, di una gabella sopra i corami, sull'acquavita e birra, e di un diritto di L. 3 per brenta sui vini, ed ebbe solo facoltà dimantenere il dazio d'entrata sul fieno, sulla paglia e sull'avena, di cui era in possesso sin dal 1782: in risarcimento per altro dei danni avuti per la soppressione degli antichi diritti, ebbe di poi, in forza di regie prescrizioni, un annuo assegno di L. 725,000.

Questa condizione di cose durò sino al 1849, in cui il Consiglio comunale chiese formalmente al Governo, che la città di Torino fosse parificata agli altri Comuni, rientrasse quindi nel possesso de' suoi dazi, e fosse indennizzata delle somme a titolo di dazio percepite dal Governo dal giorno della pubblicazione dello Statuto.

Fu lungo il trattare ed il discutere assai intricato; ma si venne finalmente a stringere un concordato, che fu approvato dal Consiglio comunale in seduta del 7 gennaio 1851, e poi con legge 26 dicembre dello stesso anno, mercè il quale furono restituiti alla Città i suoi dazi, a patto, che da essa